Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1982.

Determinazione per l'anno accademico 1981-82 dei contributi finanziari alle università non statali, ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 122;

Udita la relazione, al Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione in ordine alla consistenza degli organici del personale docente delle università non statali, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alle condizioni finanziarie degli stessi atenei nonché sugli orientamenti programmatici in tema di statizzazione delle università non statali anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale universitario nell'adunanza del 5 dicembre 1980;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Alle università non statali sottoelencate, ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono assegnati — per l'anno accademico 1981-82 a sgravio dei maggiori oneri per il personale docente dipendenti dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica — i seguenti contributi:

ANNO ACCADEMICO 1981-82

Università ed istituti di istruzione universitaria

Libera università commerciale « L. Bocconi » di Milano	L.	1.700.000.000
Università cattolica « S. Cuore » di Milano	»	6.900.000.000
Libera università degli studi di Urbino	»	5.800.000.000
Libera università degli studi di L'Aquila	»	2.730.000.000
Libero istituto di medicina e chirurgia di L'Aquila	»	1.230.000.000
Libera università abruzzese degli studi di Chieti	»	7.700.000.000
Libera università internazionale per gli studi sociali di Roma	»	885.000.000
Libera università degli studi di Trento	»	2.215.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	»	1.100.000.000
Istituto di lingue e letterature straniere di Bergamo	L.	300.000.000
Libero istituto universitario di magistero di Catania	»	80.000.000
Magistero « S. Orsola Benincasa » di Napoli	»	102.000.000
Magistero « Maria SS. Assunta » di Roma	»	100.000.000
Totale	L.	30.842.000.000

Art. 2.

La spesa, di cui al precedente art. 1, graverà per L. 5.121.000.000 sul cap. 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1981 e per L. 25.721.000.000 sul medesimo capitolo per l'esercizio finanziario 1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1982
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 16

(2765)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 1982.

Modificazioni agli elenchi di cui agli allegati C e D della legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri della Comunità europea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri della Comunità europea ed i relativi allegati *A, B, C* e *D*;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 1 della predetta legge, che prevede la possibilità di modificare gli elenchi di cui agli allegati in conformità alle direttive comunitarie;

Visto che nell'allegato *C* è stata inserita la « immunoematologia » come specializzazione italiana corrispondente ad altre specializzazioni estere comprese nell'ambito della immunologia e che nell'allegato *D*, concernente la durata minima delle specializzazioni, è stata pure inserita tale specializzazione;

Considerato che la direttiva comunitaria n. 75/362 del 16 giugno 1975, recepita con la legge 22 maggio 1978, n. 217, non contempla la predetta specializzazione in « immunoematologia »;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco di cui all'allegato *C* della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito, per la parte relativa alla voce « immunologia », da:

Irlanda: clinical immunology;

Regno Unito: immunology.

Art. 2.

L'elenco di cui all'allegato *D* della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito, per la parte relativa alla voce « 6° gruppo (3 anni) », da:

ematologia generale;

endocrinologia;

fisioterapia;

odontostomatologia;

dermatologia e venerologia;

allergologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(2735)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 marzo 1982, n. **305**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione, consistente in una raccolta di oggetti di origine protostorica-paleoveneta, i quali rivestono un importante interesse archeologico, disposta dal sig. Giancarlo Ligabue con atto pubblico 14 settembre 1976, n. 51523 di repertorio, a rogito dell'avv. prof. Giulio Argenti, notaio in Venezia, da destinare al museo archeologico in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1982
Registro n. 14 *Beni culturali, foglio n.* 14

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, adottata a Strasburgo il 6 maggio 1974, e testo di una dichiarazione italiana.

Il 22 aprile 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 140 del 12 marzo 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 aprile 1977, è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della convenzione europea n. 83 sulla protezione sociale degli agricoltori, adottata a Strasburgo il 6 maggio 1974.

Il suddetto atto internazionale, conformemente al par. 3 dell'art. 15, entrerà in vigore per l'Italia il 23 luglio 1982.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo italiano ha formulato la seguente dichiarazione:

« Le Gouvernement italien étend le bénéfice de la convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs à tous les ressortissants des autres Parties contractantes résidant en Italie, sous condition de réciprocité ».

(2634)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Milano:

« 400-MI »: Riello Antonio, in Milano;
« 549-MI »: Nebuloni Giorgio, in Milano;
« 596-MI »: Oreor di Bazzoli Antonio, in Milano;
« 614-MI »: Sirio di Micheletto Enrico, in Milano;
« 637-MI »: Dalla Rovere Giancarlo, in Milano;
« 727-MI »: Viganò Roberto, in Seveso;
« 874-MI »: Gander S.r.l., in Milano;
« 903-MI »: Oref - Orologeria svizzera Premier, in Milano;
« 1161-MI »: Minotto Francesco, in Milano.

Provincia di Verona:

« 126-VR »: Giacomello Fernando, in S. Pietro Incariano.

(2358)

Provvedimento concernente la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Quinta mostra convegno sull'energia solare », in Genova.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Quinta mostra convegno sulla energia solare », che avrà luogo a Genova dal 10 al 13 giugno 1982.

(2652)

Conferma dell'autorizzazione alla società « Revidata - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 aprile 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Revidata - Società fiduciaria di revisione per azioni », alla società « Revidata - Società fiduciaria di revisione a responsabilità limitata », in Milano.

(2567)

Conferma di autorizzazione alla società « Fi.Re. - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 aprile 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Fi.Re - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », alla società « Fi.Re. - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Milano.

(2568)

Revoca al consorzio agrario provinciale di Pesaro dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate nelle succursali di Fossombrone, Novafeltri, Pergola, Urbino.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1982 è stata revocata al consorzio agrario provinciale di Pesaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Pesaro, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate nelle succursali di Fossombrone, Novafeltri, Pergola, Urbino.

(2357)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Carlino

Con decreto 14 maggio 1982, n. 61022, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 100, censito nel catasto del comune di Carlino al foglio 21, mappale 202½, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

Con decreto 14 maggio 1982, n. 61021, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 95, censito nel catasto del comune di Carlino al foglio 21, mappale 203½, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2635)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Educavi », in Urbisaglia

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.554.572 dovuto dalla S.r.l. « Educavi », in Urbisaglia (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2360)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Malisani Ennio, in Salgareda

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.025.507 dovuto dalla ditta Malisani Ennio è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2662)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Società generale elettronica - S.G.E., in Druento

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 288.555.000, dovuto dalla Società generale elettronica - S.G.E., in Druento (Torino), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Torino è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2590)

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1981, relativo all'integrazione del quadro di tariffa per il nuovo catasto edilizio urbano del comune di Montaione della provincia di Firenze, dove è scritto: « categ. A/7, classe 6ª, percentuale di detrazione 21, tariffa *210* », leggasi: « categoria A/7, classe 6ª, percentuale di detrazione 21, tariffa *310* » e dove è scritto: « categoria C/6 classe 7 e categoria C/6 classe *8* », leggasi rispettivamente: « categoria C/6 classe *6* e categoria C/6 classe 7 ».

(2741)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni

Con provvedimento 23 aprile 1982 del governatore della Banca d'Italia il sig. Alberto Santovincenzo, nato in Anagni (Frosinone) il 16 dicembre 1930, è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone).

(2363)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione al bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1982, n. 1639, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi ad un corso di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare;

Vista la deliberazione assunta dall'ufficio di presidenza nella riunione del 13 maggio 1982;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi ad un corso di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare è così modificato: nel comma venticinquesimo, le parole: « secondo i sistemi Gabelsberger-Noë e Meschini » sono state sostituite dalle seguenti: « secondo i sistemi che saranno definiti successivamente ».

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Presidente: Iotti

Il segretario generale: Longi

(2784)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a centodiciotto posti di ricercatore universitario presso la libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centodiciotto posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di lingue e letterature straniere (posti 9):

gruppo n. 16	posti 1
gruppo n. 40	» 1
gruppo n. 44	» 1
gruppo n. 45	» 1
gruppo n. 46	» 4
gruppo n. 47	» 1

Facoltà di giurisprudenza (posti 18):

gruppo n. 1	posti 3
gruppo n. 2	» 2
gruppo n. 4	» 1
gruppo n. 6	» 1
gruppo n. 8	» 1
gruppo n. 9	» 1
gruppo n. 10	» 3
gruppo n. 11	» 2
gruppo n. 12	» 1
gruppo n. 13	» 2
gruppo n. 20	» 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti 9):

gruppo n. 28	posti 1
gruppo n. 32	» 1
gruppo n. 40	» 2
gruppo n. 51	» 2
gruppo n. 52	» 2
gruppo n. 55	» 1

Facoltà di scienze politiche (posti 11):

gruppo n. 4	posti 2
gruppo n. 8	» 1
gruppo n. 10	» 1
gruppo n. 14	» 1
gruppo n. 16	posti 1
gruppo n. 19	» 1
gruppo n. 20	» 4

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 34):

gruppo n. 60	posti 6
gruppo n. 61	» 5
gruppo n. 62	» 1
gruppo n. 63	» 2
gruppo n. 66	» 1
gruppo n. 67	» 4
gruppo n. 68	» 5
gruppo n. 69	» 2
gruppo n. 70	» 3
gruppo n. 71	» 4
gruppo n. 72	» 1

Facoltà di economia e commercio (posti 19):

gruppo n. 1	posti 2
gruppo n. 2	» 2
gruppo n. 4	» 1
gruppo n. 20	» 3
gruppo n. 21	» 5
gruppo n. 22	» 1
gruppo n. 29	» 1
gruppo n. 80	» 1
gruppo n. 93	» 2
gruppo n. 142	» 1

Facoltà di architettura (posti 18):

gruppo n. 136	posti 4
gruppo n. 137	» 3
gruppo n. 138	» 1
gruppo n. 139	» 5
gruppo n. 140	» 2
gruppo n. 141	» 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio », via dei Vestini, Chieti Scalo (Chieti), scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università abruzzese « G. D'Annunzio » Chieti.

(2769)

Concorso a diciassette posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi diciassette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di magistero (posti 3):

gruppo n. 32	posti 1
gruppo n. 39	» 1
gruppo n. 40	» 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti 2):

gruppo n. 36	posti 1
gruppo n. 52	» 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 12):

gruppo n. 68	posti 1
gruppo n. 73	» 1
gruppo n. 74	» 1
gruppo n. 76	» 1
gruppo n. 85	» 2
gruppo n. 86	» 2
gruppo n. 87	» 1
gruppo n. 89	» 2
gruppo n. 90	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, ufficio personale dell'Università, 73100 Lecce, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Lecce.

(2770)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica iniziale), presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di statistica medica e biometria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, laurea in scienze statistiche ed economiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze seconda cattedra) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia (per la cattedra di chemioterapia I) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

cattedra di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2721)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

laboratorio di matematica generale e finanziaria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio, economia aziendale, in matematica, in ingegneria, in informatica, in statistica, in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di chimica industriale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(2725)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di energia nucleare applicata posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, via Strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(2722)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filologia moderna . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di filologia moderna, facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2723)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Sezione autonoma centro elaborazione meccanografica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

centro per le malattie disendocrine e dismetaboliche - sezione pediatrica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dgli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2720)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo, con specializzazione in numismatica, nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1979, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1979, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 293, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova con specializzazione in numismatica, nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 14 giugno 1978.

(2701)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo, con specializzazione in egittologia, nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1979, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1979, registro 5 Beni culturali, foglio n. 382, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova con specializzazione in egittologia, nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 14 giugno 1978.

(2702)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore archeologo, con specializzazione in archeologia fenicio-punica, nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 marzo-aprile 1979, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1979, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 294, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore archeologo in prova con specializzazione in archeologia fenicio-punica nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 25 maggio 1978.

(2703)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 58, IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla seconda divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla seconda divisione chirurgica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(401/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 148 del 1° giugno 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale n. 38, in Cuorgnè: Pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia, e tecnico di laboratorio di analisi.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1982, n. 13.

Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 25 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge stabilisce le norme e le procedure che debbono essere osservate per l'applicazione sul territorio regionale degli interventi contributivi e finanziari previsti in favore di enti, aziende ed imprese esercenti trasporti pubblici locali e contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151: «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».

Art. 2.

Per servizi pubblici di trasporto locale s'intendono quei servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Titolo I

INTERVENTI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del Fondo nazionale dei trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Gli articoli dal 19 al 26 del titolo IV «Interventi finanziari» della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, trovano applicazione limitatamente all'esercizio 1981.

L'applicazione delle leggi regionali 19 marzo 1979, n. 14 e 24 aprile 1980, n. 31, che regolano la concessione di sovvenzioni di esercizio alle società ferrotramviarie, nonché l'applicazione dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, sono limitate alla data del 31 dicembre 1981.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, per la definizione e la liquidazione delle sovvenzioni di esercizio relative all'anno 1981, si prescinde dalla convenzione e dal versamento cauzionale previsti dall'art. 24 della legge 23 giugno 1980, n. 79.

Art. 4.

Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale su provvedimenti della giunta regionale o degli enti locali interessati secondo le rispettive competenze.

Sono esclusi dagli interventi finanziari di cui trattasi gli autoservizi di gran turismo, i servizi effettuati con spese a totale carico del committente, i servizi di trasporto occasionali ed i servizi di qualunque tipo gestiti in economia dagli enti locali interessati.

Art. 5.

La giunta regionale determina annualmente per ciascuna azienda o impresa i contributi di cui al precedente art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui i contributi si riferiscono, calcolando:

a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri a parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto, per categorie e modi di trasporto e tenendo conto:

1) dei tipi delle caratteristiche dei servizi autorizzati o programmati;

2) delle percorrenze relative;

3) della qualità del servizio offerto;

4) delle condizioni ambientali in cui esso viene offerto;

5) della dimensione e dell'organizzazione aziendale;

b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto:

1) delle tariffe stabilite dalla Regione;

2) del prevedibile numero di viaggiatori da trasportare;

3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.

I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*).

I modi e le categorie di trasporto di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo comprendono:

modi di trasporto:

automobilistici;

a impianti fissi;

categorie di trasporti:

servizi di linea per viaggiatori;

servizi tramviari;

servizi filoviari;

servizi ferroviari metropolitani;

servizi funiviari;

servizi funicolari.

Per la determinazione del costo del personale si fa riferimento ai contratti collettivi ed accordi nazionali di lavoro, nonché ai contratti ed accordi di lavoro in atto recepiti da atti deliberativi dall'ente concedente o affidante.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge eventuali modificazioni delle situazioni contrattuali esistenti presso le singole aziende ed imprese, che comportino incrementi del costo del lavoro in forma diretta o indiretta, potranno trovare attuazione soltanto previo consenso della giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1982, in sede di determinazione del costo standardizzato, si terrà conto, sia delle mensilità di accantonamento di buonuscita dell'esercizio assunto a riferimento, sia delle quote integrative per rivalutazione degli accantonamenti pregressi sempre a decorrere dall'anno 1982.

Per gli anni 1981 e precedenti, i maggiori oneri connessi con i trattamenti di buonuscita e con le rivalutazioni degli oneri relativi graveranno:

a) sui comuni competenti, per quanto riguarda il personale dipendente da aziende municipalizzate;

b) sulla Regione, per quanto riguarda: il personale dipendente da aziende pubbliche affidatarie di soli autoservizi extraurbani, quello dipendente da imprese private concessionarie di soli autoservizi urbani o extraurbani e quello dipendente da società ferrotramviarie limitatamente agli agenti addibiti all'esercizio di autolinee di concessione della Regione o degli enti locali interessati.

La determinazione dei maggiori oneri di cui al precedente comma, lettera *b*), sarà effettuata facendo riferimento:

per il personale dipendente da aziende pubbliche affidatarie di autolinee extraurbane, alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35;

per il personale dipendente da imprese private concessionarie di sole autolinee, alle corrispondenti disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 6, limitatamente alla parte di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1980;

per il personale addetto ai pubblici autoservizi di linea per viaggiatori dipendente da società ferrotramviarie, all'onere corrispondente all'eccedenza sull'accantonamento contrattuale dell'1,50%.

Le tariffe minime da applicare ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con gli enti locali interessati. Fino a diversa intesa le tariffe già fissate alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate tariffe minime.

Fermo restando il criterio che le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di perseguire l'unificazione del sistema tariffario sul territorio regionale è tuttavia facoltà dell'ente concedente determinare, nell'esercizio dei singoli servizi, o di complessi disservizi, tariffe più elevate di quelle minime, da stabilire come sopra qualora ciò sia richiesto da situazioni economiche-gestionali particolarmente gravose, nonché quando ciò sia richiesto dalla necessità di salvaguardare, attraverso la tariffa, eventuali situazioni di concorrenzialità nei confronti dei servizi ad impianti fissi.

Ai fini degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3, i provvedimenti adottati dagli enti locali nella loro competenza che riguardino l'istituzione di nuovi servizi o l'ampliamento dei servizi esistenti possono trovare attuazione soltanto dopo l'approvazione della giunta regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti stessi debbono essere assoggettati per il tramite dell'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 6.

Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico, la Regione si avvale della consulenza di apposito comitato tecnico presieduto dall'assessore regionale ai trasporti o da un suo delegato e composto da:

tre funzionari dell'assessorato regionale ai trasporti;

i direttori di esercizio delle aziende produttrici;

il direttore dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.);

un rappresentante della sezione regionale dell'U.P.I.;

un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.C.I.;

un rappresentante della sezione regionale del C.R.I.P.E.L.;

un rappresentante della sezione regionale della F.E.N.I.T.;

un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.A.C.;

un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale presenti nel CNEL.

L'importo dei contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui all'art. 9 della legge quadro n. 151/1981.

Fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale. E' facoltà della giunta regionale procedere a revisione dei costi standardizzati e dei contributi di esercizio qualora, nel corso dell'esercizio considerato, si verifichino variazioni nel costo dei carburanti, o anche nel costo del lavoro derivante da contratti collettivi nazionali. Nel caso che la giunta ritenesse di esercitare la suddetta facoltà, le eventuali maggiori spese occorrenti faranno carico al bilancio regionale in aggiunta alla quota riveniente dal Fondo nazionale.

Le variazioni di bilancio ricadenti dovranno essere portate previamente all'esame del consiglio regionale, accompagnate dalla duplice relazione, della giunta e della commissione consiliare competente, specificatamente illustrative dell'intera situazione dei trasporti regionali e propositive di indicazioni utili al superamento delle cause del deficit.

Art. 7.

La giunta regionale, con riferimento all'entità dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali, determina altresì, annualmente, l'incremento del rapporto ricavi-costi che deve essere assicurato a livello regionale, attraverso le tariffe,

nonché attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Per la determinazione del suddetto incremento la giunta regionale si avvale della consulenza del comitato tecnico di cui al primo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Per accedere ai contributi di cui all'art. 3 le aziende e le imprese ed esercizi di trasporto interessati debbono avanzare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite del competente assessorato regionale ai trasporti, entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

In sede di prima applicazione le aziende devono, a pena di esclusione, presentare domanda per accedere ai contributi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le richieste debbono essere corredate da una copia dello stato di previsione relativo all'esercizio di riferimento, da un prospetto analitico delle percorrenze autorizzate, e da ogni altra documentazione che sarà espressamente richiesta dal competente assessorato ai trasporti con direttive da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

L'erogazione dei contributi viene effettuata a trimestralità anticipate da corrispondere nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

Nelle more della determinazione dei contributi di cui al precedente art. 5, la giunta regionale può erogare acconti prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi determinati per l'anno precedente.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le aziende, imprese ed esercizi di trasporto debbono inviare al competente assessorato regionale ai trasporti un prospetto analitico delle percorrenze effettive che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell'autorità concedente adottati nel corso dell'anno e regolarmente eseguiti.

Sulla base degli elementi suddetti la giunta regionale delibera i recuperi o i contributi a conguaglio.

Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei comuni la documentazione di cui al quarto comma deve essere convalidata dal sindaco del comune competente.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla presentazione da parte dell'azienda, o impresa interessate delle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di regolare esercizio, salvo che modifiche o interruzioni del servizio avvengano in conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, o siano derivati da cause di forze maggiori;

b) dichiarazione di regolare gestione e di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali.

E' comunque facoltà della giunta regionale di procedere alla sospensione o alla riduzione del contributo regionale nei casi di accertate e reiterate irregolarità e inadempienze sia dell'esercizio che gestionali.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei successivi comma.

Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali, all'interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1982.

La verifica di attuazione del piano, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuato mediante resoconti semestrali.

Per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 1982 e limitatamente alle aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica il cui disavanzo è scritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, la giunta regionale assicura anche la copertura del disavanzo relativo all'anno 1981 risultante del bilancio redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in aggiunta alle erogazioni contributive di cui al precedente art. 3

Per i soli esercizi finanziari relativi agli anni 1981 e 1982 e limitatamente alle aziende municipalizzate A.T.A.F. Foggia e A.M.E.T. Trani, nonché alla Gestione commissariale regionale autoservizi extraurbani Taranto che operano in bacini nei quali non sono stati ancora costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli enti locali interessati; la giunta regionale assicura la copertura dell'intero disavanzo di esercizio determinato come differenza tra costi e ricavi, limitatamente alla parte relativa alla gestione degli autoservizi extraurbani che vengono effettuati sotto la propria competenza in regime di emergenza e precarietà.

Art. 9.

La Regione, con la collaborazione degli enti locali interessati e dei loro consorzi, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

A tal fine, le aziende e le imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonché agli enti locali interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento copia dei rispettivi bilanci, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione per il medesimo esercizio.

Tanto gli stati di previsione che i bilanci consuntivi debbono essere redatti secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli enti locali interessati e i consorzi di bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione, entro il 30 settembre successivo, le proprie osservazioni sui costi effettivi dei servizi rilevati nel proprio bacino.

Titolo II

Interventi per gli investimenti

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1981, in concomitanza con l'attivazione del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione interviene nei confronti degli enti locali e delle aziende di cui al primo comma del precedente art. 4 per la concessione di contributi per investimento nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 11.

L'art. 27 « Piano autobus » della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è soppresso.

Sono altresì abrogate le leggi regionali 4 luglio 1973, n. 17, 13 dicembre 1974, n. 42, 7 giugno 1975, n. 53, relative alla concessione di contributi venticinquennali per investimenti effettuati dagli enti locali per le aziende speciali di trasporto. Restano salvi gli effetti già prodotti nei rispettivi periodi di validità.

Art. 12.

I contributi di cui al precedente art. 10 sono destinati:

a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.

L'ammontare globale annuo del contributo regionale per investimenti viene fissato con la legge regionale di bilancio e sue eventuali modificazioni e non può risultare inferiore alla quota riveniente dalla ripartizione, effettuata dal Ministero dei trasporti, dell'apposito fondo istituito con l'art 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151

L'importo da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di sedi e di officine deposito non potrà risultare superiore al 25 % delle somme che saranno rese disponibili per gli investimenti di cui trattasi

Art. 13.

I contributi per gli investimenti sono accordati dalla giunta regionale agli enti alle aziende e imprese interessate, nella misura massima del 75 % della spesa ritenuta ammissibile.

Per l'acquisto di materiale rotabile la giunta regionale può imporre particolari vincoli affinché risultino rispettate le condizioni di ripartizione territoriali delle forniture in conformità delle intese definite dalle regioni in sede di commissione consultiva interregionale, ai sensi della penultimo comma dell'articolo 12 della legge quadro statale.

La giunta regionale ha altresì facoltà di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto realizzati con il contributo regionale presentino accorgimenti costruttivi tali da contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche e che una parte del materiale rotabile acquistato con i contributi medesimi risulti accessibile agli invalidi non deambulanti.

Per le aziende pubbliche che gestiscono autoservizi di competenza regionale in regime di affidamento precario e di emergenza e che operano in bacini nei quali non sono ancora stati costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti, organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli enti locali interessati, la giunta regionale trasferisce annualmente all'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) i contributi di investimento di cui al primo comma del presente articolo.

L'E.R.P.T. provvederà alla realizzazione degli investimenti riconosciuti ammissibili integrando con fondi propri i relativi finanziamenti.

Non appena saranno costituiti e funzionanti gli organismi di cui al quarto comma, i relativi fondi saranno trasferiti direttamente agli stessi.

Art. 14.

Per accedere ai contributi di cui al precedente art. 10 gli enti, le aziende e le imprese interessate dovranno presentare annualmente, al presidente della giunta regionale, nei termini che saranno prescritti dal competente assessorato ai trasporti, apposita domanda corredata da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto delle esigenze degli esercizi.

Sulla base delle richieste ricevute, la giunta regionale elabora, sentita la commissione consiliare competente, un programma di interventi che risulti compatibile con le indicazioni rivenienti dal piano regionale dei trasporti e dai piani di trasporto di bacino, nonché con le disponibilità finanziarie.

Nelle more della definizione dei piani suddetti la giunta regionale elabora, sentita la competente commissione consiliare, ugualmente il programma di interventi, alla semplice condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee generali della programmazione.

Le richieste degli enti, delle aziende e delle imprese interessate saranno pertanto accolte e finanziate in quanto compatibili con i programmi di cui ai precedenti comma secondo e terzo.

I finanziamenti vengono accordati sulla base dei prezzi proposti riconosciuti ammissibili al momento dell'accoglimento della domanda, e comprensivi dell'IVA.

Nei casi di investimenti, per i quali sia stata accolta la relativa domanda, la giunta regionale rilascia un preventivo affidamento di contributo.

L'affidamento di contributo di cui al comma precedente avra la validità di sei mesi dalla data di rilascio e potrà essere prorogato per altri sei mesi a giudizio della giunta regionale, la quale ha facoltà di attribuire ad altra azienda i contributi non utilizzati nei termini assegnati.

L'erogazione dei contributi promessi avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi d'investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate e, comunque, nei limiti dei finanziamenti accordati.

In particolare, l'erogazione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di persone è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio della motorizzazione civile, dalla quale risulti che i mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

I beni acquistati con il contributo della Regione non possono essere destinati ad uso diverso da quello per il quale sono stati acquistati.

Gli autobus non possono essere utilizzati per l'effettuazione di corse fuori linea.

L'alienazione dei beni acquistati con il contributo regionale è subordinata al preventivo nulla-osta della giunta regionale, il quale può essere accordato soltanto a condizione che l'ente, o l'azienda o impresa rimborsino alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto.

I vincoli e le condizioni di cui al precedente comma decadono al termine:

a) di 10 anni per quanto riguarda gli autobus e le attrezzature fisse e mobili;

b) di 50 anni per quanto riguarda i beni immobili.

Per gli autobus il prezzo di vendita sarà stabilito con la seguente formula:

$$Vx = Vo\ (1 - 0{,}18x + 0{,}009x^2)$$

Vx = valore dell'autobus con anzianità di x anni nell'anno considerato;

Vo = valore dell'autobus nuovo secondo i listini in vigore nell'anno considerato;

x = numero degli anni di anzianità dell'autobus.

Art. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'E.R.P.T. cede in locazione alle aziende pubbliche interessate gli impianti e il materiale rotabile già acquistati in precedenza o che saranno acquistati o costruiti attraverso l'utilizzazione di fondi propri o attraverso la utilizzazione dei contributi di cui al precedente art. 10.

Il canone annuo di detta locazione corrisponderà alle quote di ammortamento dei capitali investiti, commisurate, per i beni mobili, al 10 % del capitale investito per la durata di 10 anni e, per i beni immobili, al 2 % del capitale investito per la durata di 50 anni.

I beni di cui al primo comma del presente articolo, in quanto acquistati con fondi dello Stato o della Regione, sono assoggettati agli stessi vincoli di cui al precedente art. 14.

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16.

Presso l'assessorato regionale ai trasporti è costituito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale ai trasporti ed è composto da:

gli assessori regionali alla programmazione, ai lavori pubblici, all'urbanistica, o da funzionari da essi delegati, scelti fra quelli dell'assessorato di propria competenza;

un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

un rappresentante della sezione regionale dell'Unione province italiane (U.P.I.);

un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

un rappresentante dell'Unione regionale camere di commercio industria e agricoltura;

il capo compartimento delle ferrovie dello Stato, o funzionario delegato;

il capo compartimento dell'A.N.A.S. o funzionario delegato;

il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo della Regione;

il presidente dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.);

i presidenti dei consorzi di bacino;

un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria delle aziende esercenti trasporti pubblici di persone;

un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria delle aziende di autotrasporto merci per conto terzi;

un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale presenti nel CNEL;

un console in rappresentanza delle compagnie portuali da loro stesse designato;

tre esperti in materia di trasporti e comunicazioni, proposti dall'assessore ai trasporti e nominati dalla giunta regionale;

i sindaci dei comuni capoluogo o loro delegati.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, in qualità di esperti, funzionari dell'amministrazione regionale.

Il comitato si costituisce all'inizio della legislatura regionale, con decreto del presidente della giunta, e decade con la fine della stessa. Resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato ai trasporti di livello non inferiore al VII.

Art. 17.

Il comitato è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

funzioni consultive in materia di:

a) individuazione dei bacini di traffico;

b) elaborazione del piano regionale dei trasporti e dei relativi piani settoriali;

c) approvazione dei piani di trasporto di bacino e delle relative modifiche e revisioni;

esprimere pareri:

a) nei casi previsti dalle leggi regionali e, quando lo ritengano opportuno, il presidente della giunta regionale e l'assessore ai trasporti, nelle materie attinenti il trasporto;

b) sui programmi e sui progetti elaborati dalla Regione, dagli enti locali, ferrovie dello Stato, A.N.A.S., aviazione civile, marina mercantile, nonché sulla armonizzazione degli stessi nel quadro del piano regionale dei trasporti;

formulare indicazioni e proposte:

a) per il coordinamento dei servizi regionali, statali e degli enti locali in materia di trasporti;

b) sulle infrastrutture interessanti la viabilità regionale e il trasporto intermodale di viaggiatori e merci;

c) sui criteri di assegnazione di contributi regionali in favore delle aziende di trasporto;

d) su criteri di gestione e sui parametri di efficienza delle aziende di trasporto.

Art. 18.

Il tredicesimo comma dell'art. 34 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è così modificato:

« Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni ferroviarie che hanno origine o destinazione presso lo scalo stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati ai prezzi degli abbonamenti ordinari di seconda classe applicati dal vettore ferroviario sulle distanze corrispondenti ».

Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è così modificato:

« E' fatto obbligo alle aziende esercenti pubbliche autolinee di concessione regionale di rilasciare, a richiesta, i seguenti tipi di abbonamento:

a) settimanali - validi per effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;

b) settimanali - validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;

c) settimanali - validi per effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;

d) mensili - validi per effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato;

e) mensili - validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato ».

Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è aggiunto il seguente comma:

« A richiesta dell'utenza le aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti unidirezionali secondo le tipologie già fissate nel medesimo comma, a prezzi ridotti del 50% rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali ».

Art. 19.

L'art. 40 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto locale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti validi sulle linee da essa gestite.

Le tessere e i biglietti già rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente agli autobus:

il personale dell'assessorato ai trasporti per esigenze di servizio, munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione;

il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e uffici provinciali dipendenti, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei trasporti;

gli agenti dei circoli delle costruzioni telegrafiche addetti alla manutenzione, autorizzati secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei trasporti del 16 aprile 1953, serv. VI, n. 3465 (63) 98-*bis;*

i funzionari dell'A.N.A.S. e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal compartimento A.N.A.S. e vistata dall'assessorato ai trasporti limitatamente ai percorsi svolgentesi su strade statali;

i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazioni e relativi accompagnatori, muniti della tessera rilasciata dalle rispettive associazioni di categoria, ovvero dalle amministrazioni pubbliche competenti;

i ciechi di guerra e i ciechi civili e relativi accompagnatori;

gli appartenenti alle forze dell'ordine: carabinieri, pubblica sicurezza, guardie di finanza, agenti di custodia, vigili del fuoco, guardie forestali muniti di tessera non nominativa rilasciata dalle aziende concessionarie, a richiesta dei comandi interessati in numero non superiore a due per comando, con validità limitata ad un anno, suscettibile di rinnovo o proroga;

il personale dipendente dalle aziende di trasporto, su disposizione dei rispettivi gestori, per esigenze di servizio ».

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 sono soppressi i seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

Cap. 05102
Cap. 05107
Cap. 05108
Cap. 05110
Cap. 05112
Cap. 05113
Cap. 05114
Cap. 05116
Cap. 05118
Cap. 05120
Cap. 05122
Cap. 05126
Cap. 05128

Con la legge del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1982 saranno istituiti i capitoli di spesa per gli interventi finanziari di cui all'art. 3 e 10 della presente legge. Con la stessa legge si provvederà all'istituzione di appositi capitoli di spesa ed altre relative assegnazioni finanziarie al fine di assicurare:

a) i ripianamenti dei disavanzi di gestione consolidati al 31 dicembre 1980 relativi agli esercizi di autolinee extraurbane in affidamento e in gestione commissariale regionale (legge regionale 29 gennaio 1976, n. 6);

b) i contributi straordinari ancora dovuti alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per gli esercizi a tutto l'anno 1980 (legge regionale 1° febbraio 1978, n. 13);

c) le sovvenzioni di esercizio ancora dovute al 31 dicembre 1980 alle società ferrotramviarie (leggi regionali 19 marzo 1979, n. 14 e 24 aprile 1980, n. 31) ed alle aziende concessionarie di sole autolinee extraurbane (legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 - articoli 22 e 25);

d) le integrazioni salariali ancora dovute al 31 dicembre 1980 al personale delle autolinee private in concessione (legge regionale 17 gennaio 1980, n. 6) nonché quelle ancora dovute al 31 dicembre 1981 al personale degli autoservizi urbani di concessione comunale ed al personale degli autoservizi di concessione statale (art. 3, penultimo comma, della presente legge);

e) la copertura dei disavanzi di cui all'art. 8, penultimo e ultimo comma, della presente legge;

f) gli obblighi finanziari connessi all'attuazione dell'art. 5, commi sesto e settimo, della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 marzo 1982

QUARTA

(2152)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1982, n. 6.

Snellimento procedure attuative dei programmi di edilizia residenziale e costituzione di un fondo di rotazione per l'anticipata acquisizione di aree pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Tutti i fondi destinati ad interventi di edilizia residenziale, stanziati dallo Stato o da Enti pubblici, nonché dalla Regione, anche se derivanti dalla stipula di mutui, dalla emissione di obbligazioni o certificati immobiliari, sono programmati unitariamente dalla Regione sulla base dei propri indirizzi territoriali.

La Regione promuove inoltre lo snellimento delle procedure attuative degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata.

A tal fine la Regione è autorizzata a localizzare le previsioni finanziarie mediante programmi pluriennali nell'ambito delle previsioni complessive del piano decennale per l'edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Qualora l'importo di finanziamento non sia stato ancora definito ai sensi dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o da altre leggi pluriennali dello Stato o della Regione, è consentita l'anticipata localizzazione degli interventi edilizi nella misura media desumibile dagli investimenti annui a valere sui precedenti esercizi finanziari delle leggi pluriennali stesse.

Art. 2.

Acquisizione di aree e di immobili

Per agevolare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale la regione Piemonte in coerenza con i propri indirizzi programmatici e territoriali, e sulla base delle indicazioni dei comitati comprensoriali, attraverso anche la concessione di finanziamenti a comuni o loro consorzi, promuove:

a) l'acquisizione di aree pubbliche nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'acquisizione di aree localizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge 27 giugno 1974, n. 247;

b) l'acquisizione di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente, individuate secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, nonché di fabbricati esistenti contenuti nell'ambito dei piani di recupero formati ai sensi dell'art. 41/bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

c) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 3.

Tipi di intervento e soggetti attuatori

Sulle aree acquisite ai sensi della presente legge possono essere realizzati i seguenti interventi per nuove costruzioni:

a) in edilizia sovvenzionata da realizzarsi a cura degli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi;

b) in edilizia agevolata da realizzarsi a cura dei comuni o loro consorzi, degli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro consorzi, delle Imprese di costruzione o loro consorzi;

c) in edilizia convenzionata, a cura delle cooperative edilizie a proprietà divisa o loro consorzi, delle imprese di costruzione o loro consorzi, fruenti di proprie forme di finanziamento;

d) in edilizia pubblica, comunque finanziata, anche attraverso provvedimenti legislativi straordinari.

Sulle aree medesime possono essere altresì realizzati, a cura di consorzi di Imprese di Costruzione, Società o Consorzi misti, programmi organici di edilizia residenziale, di cui al successivo art. 4, scelti sulla base di appositi bandi emessi dalla Regione in esecuzione dei programmi di cui all'art. 1 della presente legge.

Nella scelta dei programmi verrà attribuita priorità a quelle iniziative:

a) che comportino, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, integrazione fra soggetti attuatori dei fondi disposti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e degli interventi di edilizia convenzionata di cui alla precedente lettera *c*);

b) che prevedano congiuntamente o interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, o interventi di edilizia privata realizzata su aree degli operatori, concorrenti al soddisfacimento delle aliquote stabilite dal quarto comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

c) che risultino connesse a programmi di sviluppo e qualificazione delle strutture produttive finalizzati alla industrializzazione ed alla prefabbricazione.

Nei fabbricati acquisiti ai sensi della presente legge possono essere realizzati, in edilizia sovvenzionata o agevolata, a cura dei comuni o loro consorzi, istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, cooperative a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro consorzi e imprese di costruzione o loro consorzi, gli interventi definiti alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Individuazione dei comuni beneficiari

La regione Piemonte, sentiti i comitati comprensoriali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla formulazione ed approvazione dell'ordine di priorità dei comuni o loro consorzi, beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente art. 2.

Successivamente l'ordine di priorità, formulato secondo le disposizioni di cui al precedente comma, dovrà essere approvato entro il 30 novembre di ciascun anno.

L'ordine di priorità può individuare, nel territorio di uno o più comuni, aree su cui realizzare programmi organici di edilizia residenziale da attuare attraverso piani particolareggiati, piani di zona e piani di recupero secondo i contenuti, le modalità e le procedure di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 e 41-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni.

Per programmi organici si intendono interventi complessi di rilevanza territoriale previsti nei piani o negli schemi di piano territoriale dei comprensori, che possono comprendere oltre ad insediamenti residenziali anche insediamenti produttivi e terziari e le relative urbanizzazioni primarie, secondarie e generali ed attrezzature di servizio.

L'approvazione dell'ordine di priorità costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante esproprio per pubblica utilità, per la progettazione e per l'esecuzione dei complessi residenziali organici anche se localizzati nel territorio di più comuni.

Art. 5.

Modalità finanziarie

I finanziamenti, di cui all'art. 2 della presente legge, sono concessi nella misura massima del 25% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano particolareggiato o del piano di recupero o del piano di zona formato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato ovvero adottato e non ancora approvato, sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, o del 100% del costo di acquisizione dell'immobile definito dall'ufficio tecnico erariale, se trattasi di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente.

La misura massima del finanziamento concedibile, di cui al precedente comma, è da considerarsi comprensiva della indennità provvisoria per l'occupazione d'urgenza delle aree.

Art. 6.

Convenzioni

L'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 della presente legge è comunque condizionata all'adozione da parte del comune di una convenzione quadro formulata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, redatta sulla base di apposito schema deliberato dalla giunta regionale.

La mancata adozione della convenzione quadro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'ordine di priorità, di cui al precedente art. 4, comporta la perdita del finanziamento previsto dalla presente legge che non potrà essere riconfermato.

Per la realizzazione dei programmi organici di edilizia residenziale di cui all'art. 3 della presente legge, la convenzione di cui al precedente primo comma è integrata da una convenzione speciale di affidamento in concessione deliberata dalla giunta regionale.

Art. 7.

Poteri sostitutivi

L'approvazione dell'ordine di priorità di cui al precedente art. 4, comporta l'obbligo, da parte dei comuni o del consorzio di comuni di avviare le procedure espropriative entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

L'individuazione, l'assegnazione delle aree nonché la stipula della convenzione prevista al primo comma del precedente articolo 6 con i soggetti attuatori degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata ovvero convenzionata, devono essere effettuate a cura dei comuni o del consorzio di comuni entro 30 giorni dalla data della comunicazione regionale di incarico ai soggetti attuatori per la realizzazione del programma edilizio.

Decorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti primo e secondo comma, la giunta regionale è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di dette funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente locale, compresa la stipula della convenzione sulla base dello schema quadro di cui al primo comma del precedente art. 6 nonché il rilascio della concessione ad edificare.

I provvedimenti del commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno pervenire alla fase di inizio dei lavori entro 4 mesi dalla data di comunicazione ai soggetti attuatori di cui al precedente secondo comma ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data della comunicazione predetta.

L'assegnazione di fondi destinati ad interventi per i quali non sia rispettato il termine di 4 mesi di cui al comma precedente è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzati in sede di assestamento dell'ordine di priorità di cui all'art. 4 della presente legge o di riparti successivi.

Art. 8.

Disponibilità finanziarie e fondo di rotazione

Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi localizzati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, possono essere utilizzati i finanziamenti disposti:

a) dal bilancio regionale;

b) dai fondi stanziati ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	72.000
	semestrale	L.	40.000
II	*Abbonamento ai fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	165.000
	semestrale	L.	92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	65.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

c) dai fondi comunque stanziati per le stesse finalità da leggi e provvedimenti dello Stato a favore di comuni o loro consorzi.

I finanziamenti del bilancio regionale di cui alla precedente lettera a) costituiscono fondo di rotazione speciale per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge.

I soggetti attuatori di cui al precedente art. 3 sono tenuti alla restituzione, direttamente alla tesoreria regionale, dei finanziamenti anticipati dalla Regione ai comuni, per le finalità dello art. 2 della presente legge, che vengono computati nel fondo di rotazione di cui al precedente comma.

Al fine di mantenere in termini reali invariata la potenzialità del fondo di rotazione, l'importo di finanziamento da retrocedere dovrà essere rivalutato sulla base dell'andamento dello indice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorrente tra la sua anticipazione e la relativa restituzione.

All'atto dell'approvazione dell'ordine di priorità di cui al primo comma dell'art. 4, si approvano anche i criteri attuativi per l'impiego dei finanziamenti di cui all'ordine di priorità stesso.

Art. 9.

Articolo finanziario

Per la costituzione del fondo di rotazione di cui al precedente art. 8, è istituito, per l'anno finanziario 1982 e successivi, apposito capitolo di bilancio, alla cui dotazione finanziaria si provvederà mediante le leggi di approvazione del bilancio regionale.

Art. 10.

Disposizione finale

Per le modalità e procedure attuative, espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nelle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 giugno 1974, n. 247, 8 agosto 1977, n. 513 e 5 agosto 1978, n. 457, nonché le disposizioni contenute nelle leggi regionali 17 maggio 1976, n. 27 e n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni e nella legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76.

Art. 11.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 7, quinto comma è elevato a sei mesi.

Inoltre, il termine di 18 mesi di cui all'art. 7, quinto comma, è ridotto a 16 mesi a decorrere dalla data di inizio lavori, fatti salvi eventuali maggiori termini, dovuti a documentata complessità degli interventi, da fissare nella convenzione di cui all'art. 6, ultimo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 febbraio 1982.

ENRIETTI

(2594)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821510)